



MACROSETTORE AMBIENTE



Varese, 09/08/2016

Prot. n. 44660/9.11.2

Autorizzazione n. 1941

Oggetto: MONTEFUSCO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CAZZAGO BRABBIA (VA) - VIA DEL SASSO N. 20/24. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R12, R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DA TERZI, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN CAZZAGO BRABBIA (VA) - VIA DEL SASSO N. 29. - ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 49;
- il regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la decisione della Commissione 2014/955 (UE) del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che l'Impresa Montefusco S.r.l., con sede legale in Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 20/24, ha presentato:

- istanza in data 1.12.2015 (atti provinciali prot. nn. 70811 e 70816 dell'1.12.2015)), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R4) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, alle emissioni idriche ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29;
- nota del 2.03.2016 (atti provinciali prot. nn. 13763 e 13770 del 2.03.2016) con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Varese con nota del

13.01.2016, di prot. n. 1790;

- nota del 6.07.2016 (atti provinciali prot. n. 39351 del 7.07.2016), recante la documentazione integrativa richiesta nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 16.06.2016;

RICHIAMATE:

- la comunicazione, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, presentata alla Provincia di Varese in data 7.06.2011 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi individuati ai punti 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.16, 5.19, 7.1 e 8.4 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 svolte presso l'insediamento ubicato in Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29 dall'Impresa individuale Montefusco Mario e successivamente volturata in data 20.02.2014, a seguito della trasformazione societaria, a favore dell'Impresa Montefusco S.r.l.. La Società è attualmente iscritta al n. VA/155 del Registro delle Imprese tenuto dalla Provincia di Varese ai sensi dell'ex art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06;
- la deliberazione giunta regionale 28 marzo 1985 n. 49784: "Approvazione del regolamento locale "tipo" di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64" e s.m.i.;
- il decreto regionale n. 36 del 7.01.1998: "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- la d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93", come integrata dalle d.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000 e 5964 del 2.08.2001;
- la d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, recante all'oggetto: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- la d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002, avente per oggetto: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002, avente per oggetto: "Artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti";
- l'art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle ll.rr. 18/06, 12/07, 10/09 e 7/10, che trasferisce alle Province lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b), c), c-bis e c-ter del comma 1, dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;
- la d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

- il r. r. 24 marzo 2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26";
- la d.g.r. 29 marzo 2006 n. 2244: "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003";
- la d.g.r. 5 aprile 2006 n. 2318: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 24 Marzo 2006 n. 3";
- la d.g.r. del 17 maggio 2006 n. 2557: "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) l.r. n. 26/2003";
- il r. r. 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della l.r. 12 dicembre 2006, n. 26";
- la d.g.r. n. 2772 del 21 giugno 2006, "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2 del r.r. n. 4/2006";
- il decreto del direttore generale del 18 Luglio 2007 - n. 8056: "Indicazioni per l'attuazione di disposizioni concernenti lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4";
- il decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 1990 del 20.06.2014 di modifica ed integrazione della d.g.r. n. 10360 del 21 ottobre 2009 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. n. 26/2003);
- la deliberazione del Presidente della Provincia di Varese n. 127 del 23.11.2015: "Determinazione delle tariffe dei servizi pubblici. Anno 2015.";
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'1.07.2016, di prot. n. 10045;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Rifiuti, Inquinamento Atmosferico ed Energia del Macrosettore Ambiente e vagliata dal funzionario proponente che, al riguardo, precisa che:

- a) l'Impresa Montefusco S.r.l., con l'istanza pervenuta in data 1.12.2015 e nelle successive integrazioni, chiede l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R4) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, alle emissioni idriche ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29;
- b) in particolare la Società chiede la modifica del regime giuridico dell'autorizzazione dalla procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06 alla procedura ordinaria ex art. 208 del medesimo decreto legislativo, apportando modifiche alla gestione delle operazioni di recupero di rifiuti, consistenti in particolare nell'inserimento delle operazioni di recupero (R12,R4) di rifiuti non pericolosi non autorizzate precedentemente. L'Impresa chiede di poter effettuare le operazioni di messa in riserva (R13) per un quantitativo di 620 mc, di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo annuale pari a 350 t/a ed (R12), limitatamente ai rifiuti costituiti da cavi di rame, pari a 60 t/a, mentre il quantitativo di trattamento giornaliero è di 1.16 t/g per le operazioni (R4) e di t/g 0,2 per le operazioni (R12). Viene precisato che presso l'impianto verranno effettuate operazioni di recupero (R4) esclusivamente sui rifiuti identificati con il CER 160214 e 160216, rientranti anche nel campo di applicazione del d.lgs. 49/14 (RAEE), mentre per i rifiuti aventi codice CER 200136, verrà effettuata solo la messa in riserva (R13);

- c) attualmente l'Impresa Montefusco S.r.l., presso l'impianto di Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29, opera in forza delle seguenti autorizzazioni:
- comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13) di rifiuti non pericolosi individuati ai punti 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.16, 5.19, 7.1 e 8.4 del d.m.5.02.1998 presentata in data 7.06.2011 dall'Impresa individuale Montefusco Mario e successivamente volturata, a seguito della trasformazione societaria, in data 20.02.2014 a favore dell'Impresa Montefusco S.r.l.. La Società è iscritta al n. VA/155 del Registro delle Imprese tenuto dalla Provincia di Varese ai sensi dell'ex art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione n. 140/2012 del 19.06.2012 rilasciata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese all'Impresa Montefusco Mario a scaricare in fognatura comunale i reflui decadenti dall'insediamento in questione, successivamente volturata a favore dell'Impresa Montefusco S.r.l. con atto n. 9/2014 del 20.02.2014;
- d) non è prevista la realizzazione di opere;
- e) l'Impresa risulta avere la disponibilità dell'area destinata all'attività di recupero rifiuti mediante contratto di locazione stipulato in data in data 1.02.2014 per un periodo di anni 6 (con scadenza fissata al giorno 31.03.2020) con il Sig. Montefusco Mario;
- f) la Società è iscritta alla Camera di Commercio con il n. REA VA - 347601 dal 24.01.2014 con il seguente oggetto sociale: *"la raccolta, il commercio, il recupero e il trattamento di rifiuti ferrosi e non ferrosi, residui di lavorazione in genere; la raccolta di rifiuti e cascami, rifiuti di costruzione e demolizione, la raccolta di RAEE non pericolosi; ... (omissis)..."*;
- g) le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti stoccati, le varie emissioni generate dall'impianto sono riportati negli Allegati Tecnici **A** - "GESTIONE RIFIUTI", **B** - "EMISSIONI IDRICHE" e **C** - "EMISSIONI SONORE", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- h) la Provincia di Varese, in relazione allo scarico delle acque di seconda pioggia in corso d'acqua minore (roggia Cazzago B.), nell'atto autorizzativo prescriverà, nei confronti dell'Impresa, l'obbligo di autocontrollo annuale sui reflui;
- i) che ai fini del rilascio di provvedimenti in materia di gestione rifiuti sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Montefusco S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11, mediante interrogazione in data 17.06.2016, al sistema certificazione antimafia del Ministero dell'Interno, la quale ha dato esito negativo;
- j) la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 20.07.2016 ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, valutato la localizzazione dell'impianto e del progetto che l'Impresa istante intende realizzare, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione a favore dell'Impresa Montefusco S.r.l. all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R4) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, allo scarico in fognatura comunale dei reflui ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29, come di seguito riportato:

DICHIARAZIONE PRELIMINARE DELL'ISTANTE:

L'istante dichiara che relativamente al sistema di raccolta e trattamento dei reflui quanto segue:

- le linee delle acque di prima pioggia e domestiche confluiscono in fognatura in un unico punto;
- le acque meteoriche del capannone confluiscono in roggia dopo l'impianto di trattamento e dopo il pozzetto di campionamento;
- la rete delle acque domestiche non raccoglie le acque del piazzale;
- le acque meteoriche provenienti dalle coperture dell'unità abitativa e degli uffici al civico n. 20/24 non confluiscono nella rete di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali (in cls) degli impianti ubicati al medesimo civico;



- il calcolo dei volumi delle acque di prima pioggia scaricate in pubblica fognatura sarà quantificato utilizzando gli indici di piovosità forniti dai dati annuali di ARPA;
- è stato realizzato l'adeguamento delle acque meteoriche provenienti dal tetto del capannone dell'unità al civico n. 29, le quali confluiscono direttamente in roggia.

VALUTAZIONI DEGLI ORGANI TECNICI IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA E DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE:

ATS Insubria:

Esprime valutazione tecnica favorevole, con osservazioni in materia igienico sanitaria alle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere ottemperato alla vigente normativa prevenzionale sull'igiene sicurezza negli ambienti di lavoro;
- dovranno essere verificate le dotazioni di WC, spogliatoi e docce, in relazione al personale operante, secondo quanto previsto dagli artt.3.11.6 e seguenti del vigente R.C.I.;
- dovrà essere previsto idoneo locale riscaldato per le pause dei lavoratori;
- dovranno essere adottate le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire l'incolumità del vicinato, in particolare da odori, fumi, vapori, rumore ed ogni altra emissione molesta, anche non rientrante tra le cause di classificazione di industria insalubre ex art.216 del T.U.LL.SS.
- in relazione alla documentazione agli atti, risulta che l'attività in essere, e di cui si richiede la modifica del regime autorizzativo, sia classificabile insalubre di prima classe ai sensi del DM 05.09.94: parte I - lettera b) - p.to 100 Rifiuti solidi e liquami: depositi ed impianti di depurazione, trattamento). Il Comune di Cazzago Brabbia è invitato, qualora non già effettuato, a procedere all'emissione del relativo decreto di classificazione.

Il rilascio del parere da parte della AST dell'Insubria, nonché della relativa partecipazione alle Conferenza di Servizi, è soggetta al pagamento dei diritti sanitari previsti a carico del richiedente pari a € 131,66 (più la relativa imposta sul bollo se dovuta). Si procederà all'emissione della relativa fattura al fine di procedere al pagamento.

Società per la Tutela e la Salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A.:

Assente

Con nota del 19.07.2016, di prot. n. 408, ha trasmesso l'atto dirigenziale n. 59/2016 del 19.07.2016, c on il quale esprime parere favorevole con prescrizioni, allo scarico diretto nel collettore dei reflui decadenti dall'impianto ubicato in Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29.

Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese:

Acquisito il parere favorevole del gestore dell'impianto di depurazione (Società per la Tutela e la Salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A.) ed avuto riguardo alle precisazioni della Società, esprime parere favorevole all'iniziativa in oggetto. L'Allegato tecnico verrà trasmesso successivamente alla data dell'odierna Conferenza.

VALUTAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI:

Comune di Cazzago Brabbia: Assente

Con nota del 22.06.2016, di prot. n. 1574, ha trasmesso l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore generate dall'attività.

Con successiva nota del 19.07.2016, prot. n. 1786, ha espresso parere favorevole di competenza in merito agli aspetti urbanistici ed edilizi circa l'attività della Ditta Montefusco. Con la suddetta nota del 19.07.2016, il Comune ha altresì precisato che la procedura è inerente un'attività già esistente e che pertanto non è in contrasto con quanto previsto dall'art. 34.1 "Destinazioni ammesse nelle zone produttive" delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente strumento urbanistico.

Provincia di Varese:

Rifiuti

La documentazione integrativa presentata è risultata esaustiva per l'istruttoria di competenza dell'Ente finalizzata all'espressione del parere.

L'elaborato grafico "Tav. n. 1 - planimetria aree - giugno 2016" deve essere ripresentato con l'esatta indicazione dei rifiuti che si intendono stoccare (mq, CER., mc/g, mc/a, t/g e t/a), le operazioni di recupero che si intendono effettuare suddivise per le specifiche attività (R13, R12, R4), nonché integrato con i sistemi di raccolta e trattamento dei reflui secondo le indicazioni fornite nell'ambito dell'odierna riunione.

Fa presente che, in caso di esito positivo del procedimento ex art. 208 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione comprenderà anche le emissioni sonore e l'Allegato Tecnico trasmesso dal Comune di Cazzago Brabbia con

nota 22.06.2016, di prot. n. 1574, costituirà parte integrante del provvedimento autorizzativo ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e che l'esercizio delle operazioni, sarà subordinato alla trasmissione, da parte dell'Azienda, della certificazione stabilita dal regolamento (UE) 333/2011 in quanto attività non precedentemente autorizzata alle operazioni di recupero (R4).

Con l'avvio della nuova attività, provvederà all'archiviazione della comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 presentata alla Provincia di Varese in data 7.06.2011, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13) di rifiuti non pericolosi individuati al nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, con contestuale cancellazione dell'Impresa dal registro provinciale recuperatori (numero iscrizione n. VA/155 del 7.06.2011).

Relativamente allo scarico delle acque di seconda pioggia in roggia, fa presente che nell'atto autorizzativo verrà prescritto l'obbligo di autocontrollo annuale sui reflui.

Esprime parere favorevole di competenza all'iniziativa proposta dal soggetto istante.

VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA:

La Conferenza, preso atto di quanto emerso nell'odierna seduta, dei pareri favorevoli della Provincia di Varese, del Comune di Cazzago Brabbia, della Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A., dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e delle valutazioni tecniche positive dell'ATS Insubria, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero (R13, R12, R4) di rifiuti non pericolosi, allo scarico in fognatura dei reflui ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29.

La Società dovrà presentare una copia in formato elettronico regolarmente firmata e timbrata da tecnico abilitato e dal committente e n. 2 copie cartacee dell'elaborato grafico valutato ed approvato in sede dell'odierna Conferenza di Servizi: "Tav. n. 1 - planimetria aree - giugno 2016", riportante le modifiche richieste.

Fa presente che l'avvio della nuova attività verrà subordinata alla trasmissione, da parte dell'Impresa Montefusco S.r.l., alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese, della certificazione stabilita dal regolamento (UE) 333/2011 riguardante l'idoneità del sistema di gestione qualità dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio ed alluminio.

Il provvedimento, secondo quanto stabilito dall'art. 208 del d.lgs. 152/06, ricomprenderà oltre ai rifiuti anche le emissioni idriche e le emissioni sonore derivanti dall'impianto in questione.

La Provincia di Varese, con l'avvio della nuova attività, provvederà all'archiviazione della comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 presentata alla Provincia di Varese in data 7.06.2011, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, con contestuale cancellazione dell'Impresa dal registro provinciale recuperatori (numero iscrizione n. VA/155 del 7.06.2011).

La Conferenza dà mandato alla Provincia di Varese, successivamente al ricevimento delle copie delle tavole di cui sopra, regolarmente firmate e timbrate da tecnico abilitato e dal committente, riportante le modifiche richieste approvate dagli Enti competenti in sede dell'odierna Conferenza di Servizi e di n. 4 marche da bollo, di predisporre l'atto autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06.

DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO ISTANTE:

Prende atto di quanto emerso in sede di Conferenza e procederà a trasmettere le integrazioni richieste entro 30 giorni dalla data odierna.

- k) è determinato in € 32.145,82.= l'importo della garanzia finanziaria che l'Impresa Montefusco S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
- messa in riserva (R13) di 620 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 10.950,44.= per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 410 tonnellate, pari a € 21.195,38.=;
- l) l'istruttoria tecnico - amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici **A** - "GESTIONE RIFIUTI", **B** - "EMISSIONI IDRICHE" e **C** - "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, nonché in conformità all'Allegato Tecnico **D** - "Tav. n. 1 -

planimetria aree”, riguardante la planimetria del progetto definitivo dell’impianto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che con nota del 28.07.2016 (atti provinciali prot. n. 43149 del 29.07.2016) l’Impresa ha trasmesso l’elaborato grafico valutato ed approvato in sede di Conferenza di Servizi del 20.07.2016, ed in particolare l’elaborato grafico “*Tav. n. 1 - planimetria aree -luglio 2016*”;

DATO ATTO che per l’attività da svolgersi presso l’impianto di Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29, da parte dell’Impresa Montefusco S.r.l., sono stati acquisiti altresì i seguenti Allegati Tecnici:

- l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, con nota del 3.08.2016, prot. n. 3580, ha trasmesso l’Allegato Tecnico n. 11/2016 riferito alle EMISSIONI IDRICHE;
- il Comune di Cazzago Brabbia, con nota del 22.06.2016, di prot. n. 1574, ha trasmesso l’Allegato Tecnico riferito alle EMISSIONI SONORE;

DATO ATTO altresì che l’art. 184-ter del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 stabilisce che, nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

FATTO RILEVARE altresì che:

- l’art. 179 (*Criteria di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce che:
 - comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...) ..;
 - comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

RILEVATO che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un’autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e pertanto il presente atto riguarda, oltre alla gestione rifiuti, anche le emissioni idriche e le emissioni sonore;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata dall’Impresa Montefusco S.r.l.;

ATTESO che il funzionario dei Servizi Rifiuti, Inquinamento Atmosferico ed Energia, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione di provvedimento, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell’Impresa Montefusco S.r.l., di autorizzazione unica all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R4) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, alle emissioni idriche ed alle emissioni sonore derivanti dall’attività da svolgersi presso l’impianto ubicato in Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici **A** - “GESTIONE RIFIUTI”, **B** - “EMISSIONI IDRICHE e **C** - “EMISSIONI SONORE” soprarichiamati, nonché in conformità all’Allegato Tecnico **D** - “*Tav. n. 1 - planimetria aree - luglio 2016*”, riguardante la planimetria del progetto definitivo dell’impianto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

RICORDATO che l’attività svolta dall’Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di

assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali; qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il gestore dell'Impresa Montefusco S.r.l. con sede legale in Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 20/24, nella persona del legale rappresentante, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R4) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, alle emissioni idriche ed alle emissioni sonore da svolgersi presso l'impianto ubicato in Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29, alle condizioni e con le prescrizioni di cui riportate negli Allegati Tecnici **A** - "GESTIONE RIFIUTI", **B** - "EMISSIONI IDRICHE" e **C** - "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, nonché in conformità all'Allegato Tecnico **D** - "*Tav. n. 1 - planimetria aree - luglio 2016*", riguardante le planimetrie del progetto definitivo dell'impianto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 2.1 autorizzazione alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - 2.2 autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06;
 - 2.3 comunicazione, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per le emissioni sonore;
3. che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di dieci (10) anni a decorrere dalla data di adozione dello stesso e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni della scadenza;
4. che l'avvio dell'attività autorizzata con il presente provvedimento è subordinata alla trasmissione, da parte del l'Impresa Montefusco S.r.l., alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese, della certificazione stabilita dal regolamento (UE) 333/2011 riguardante l'idoneità del sistema di gestione qualità dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio ed alluminio;



5. di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di locazione stipulato in data 1.02.2014 per un periodo di anni sei (6) [con scadenza fissata al giorno 31.03.2020] con il Sig. Montefusco Mario, in virtù del quale l'Impresa Montefusco S.r.l. ha la disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento ubicato in Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29;
6. che, per le motivazioni di cui al precedente punto 5., la Montefusco S.r.l. deve comunicare alla Provincia di Varese, alla scadenza di ogni periodo di efficacia dei contratti di locazione stipulati con il Sig. Montefusco Mario, l'avvenuto tacito rinnovo del contratto e quindi la disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento anche per il successivo periodo di anni sei (6), fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità; la Montefusco S.r.l. è comunque tenuta ad informare la Provincia di Varese riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata del contratto in questione;
7. che il lay-out del l'impianto e le operazioni ivi svolte e le emissioni generate dall'attività (idriche e sonore) rispettino le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici **A** - "GESTIONE RIFIUTI", **B** - "EMISSIONI IDRICHE" e **C** - "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, nonché in conformità all'Allegato Tecnico **D** - "Tav. n. 1 - planimetria aree - luglio 2016", riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
8. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
9. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Cazzago Brabbia, l'A.T.S. Insubria, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la Società per la Tutela e la Salvaguardia della Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A.;
10. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di recupero rifiuti, le emissioni idriche e le emissioni sonore e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
11. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;
12. che la Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
13. di determinare in € 32.145,82.= l'importo della garanzia finanziaria che l'Impresa Montefusco S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:

- messa in riserva (R13) di 620 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 10.950,44.= per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
- recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 410 tonnellate, pari a € 21.195,38.=.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004;

14. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 13. entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
15. di stabilire che l'avvio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente atto decorra dalla data di accettazione della fidejussione di cui al punto 13.;
16. che, relativamente al progetto approvato ed autorizzato con il presente atto, fermo restando l'accettazione della fidejussione di cui al punto 13. e la presentazione della certificazione stabilita dal regolamento (UE) 333/2011 di cui al punto 4., l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori [riorganizzazione delle aree funzionali dell'impianto] che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Varese, al Comune di Cazzago Brabbia, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese, all'A.T.S. Insubria, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed alla Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A., alla quale deve essere allegata perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le attrezzature accessorie siano a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione ed alle successive integrazioni. Entro i successivi trenta giorni, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza verifica la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio, previo accertamento degli interventi realizzati;
17. che, **entro e non oltre sei (6) mesi** dalla messa a regime degli impianti dell'attività autorizzata, quindi dalla data del rilascio del nulla osta da parte della Provincia di Varese di cui al precedente punto 16., l'Impresa Montefusco S.r.l. dovrà eseguire indagine fonometrica per la verifica delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. Le risultanze dovranno essere trasmesse alla Provincia di Varese, al Comune di Cazzago Brabbia, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese ed all'A.T.S. Insubria. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Cazzago Brabbia una volta acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese;
18. che, con l'avvio della nuova attività e quindi successivamente al ricevimento del nulla-osta provinciale di cui al precedente punto 16., ovvero trascorsi trenta (30) giorni dall'avvenuta comunicazione di ultimazione lavori, la Provincia di Varese procederà all'archiviazione della comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13) di rifiuti non pericolosi presentata in data 7.06.2011 dall'Impresa individuale Montefusco Mario e

successivamente volturata in data 20.02.2014 a favore dell'Impresa Montefusco S.r.l.ed alla cancellazione dell'impresa dal proprio Registro dei recuperatori, ove risulta iscritta al n. VA/155;

19. di sostituire, dalla data di efficacia del presente provvedimento, le autorizzazioni n.140/2012 del 19.06.2012 e n. 9/2014 del 20.02.2014 rilasciate dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, andando inoltre ad adeguare ed integrare le prescrizioni ivi contenute nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni;
20. che copia del presente atto e degli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
21. che qualora l'impianto e/o l'attività di recupero/smaltimento dei rifiuti rientri tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
22. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Cazzago Brabbia, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed alla Società per la Tutela e la Salvaguardia della Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A.;
23. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la volturazione della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
24. che in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento
 - all'Impresa Montefusco S.r.l.
PEC: montefuscomario@pec.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza:
 - alla Regione Lombardia
PEC: ambiente@pec.regione.lombardia.it
 - al Comune di Cazzago Brabbia
PEC: comune.cazzagobrabbia@legalmail.it
 - all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese
PEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - all'A.T.S. Insubria
PEC: protocollo@pec.ats-insubria.it
 - All'Ufficio d'Ambito
PEC: ufficiodambitovarese@legalmail.it
 - alla Società per la Tutela e la Salvaguardia della Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A.
PEC: presidente.lagovarese@pec.societaecologiche.net
 - Spett.le ALFA S.r.l.
PEC: pec@pec.gestoresii.va.it
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013, delle informazioni relative al presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i Servizi Rifiuti, Inquinamento Atmosferico ed Energia del Macrosettore Ambiente della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Alberto Caverzasi)

MA/SRIA/VR

ALLEGATO TECNICO A
all'autorizzazione n. 1941 del 09/08/2016 composto da n. 10 pagine
GESTIONE RIFIUTI

| | |
|--|--|
| Ragione Sociale | Montefusco S.r.l. |
| CF: MNTMRA47M27A509W | P. IVA: 03389170121 |
| Indirizzo sede legale | Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 20/24 |
| Indirizzo impianto | Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29 |
| Attività | - Recupero di rifiuti non pericolosi; |
| Operazioni <i>(All. B e C - Parte IV^a d.lgs. 152/06)</i> | - Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi - Recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi |
| Legale rappresentante | Montefusco Mario |
| Direttore Tecnico | Montefusco Mario |

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 l'area su cui insiste l'impianto su cui insiste l'impianto occupa una superficie totale di mq 2.100 mq di cui 794 mq coperta e la stessa interessa il mappale n. 432 - foglio 5 della Sezione Censuaria del Comune di Cazzago Brabbia. Dal certificato rilasciato dal Comune di Cazzago Brabbia con nota del 22.06.2016, di prot. n. 1592, risulta che l'area dell'impianto ricade in minima parte in ambito "EA3 - ambiti agricoli di particolare interesse paesaggistico ed in parte in ambito "IPE - Ambiti per la produzione industriale e artigianale" e che è interessata parzialmente dalla fascia di tutela assoluta ai sensi dell'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904. Non è prevista la realizzazione di nuove opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato né modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi, pertanto non sono applicabili i criteri localizzativi stabiliti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014. La costruzione dell'area destinata all'attività di recupero rifiuti è stata autorizzata dal Comune di Cazzago Brabbia mediante Concessione edilizia n. 06/94 del 24.06.1994 e Variante in corso d'opera SD 114/02 e D.I.A. n. 27/2003. Il Comune, con nota del 27.05.2004, di prot. n. 1660, ha rilasciato il Certificato di Agibilità dell'immobile. L'Impresa risulta avere la disponibilità dell'area destinata all'attività di recupero rifiuti mediante contratto di locazione stipulato in data in data 1.02.2014 per un periodo di anni 6 (con scadenza fissata al giorno 31.03.2020) con il Sig. Montefusco Mario;

1.2 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
- recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;

1.3 i quantitativi massimi autorizzati di rifiuti in stoccaggio provvisorio e di trattamento, sono i seguenti:

1.3.1 messa in riserva (R13) di 620 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;

1.3.2 il quantitativo massimo autorizzato di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi da sottoporre alle operazioni di recupero è di 410 tonnellate/anno per un massimo di 1.16 t/g per le operazioni (R4) e di t/g 0,2 per le operazioni (R12), così suddiviso:

- recupero (R4): 350 tonnellate/anno;
- recupero (R12) limitatamente alla selezione/cernita di rifiuti costituiti da cavi di rame: 60 tonnellate/anno;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- 1.4.1 Settore A1:** ubicato all'interno del capannone, destinato al conferimento, alla messa in riserva (R13) ed allosmontaggio/messa in sicurezza e frantumazione(R4) dei rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE identificati con il CER 160214, 160216 e 200136: sup. mq 58 - volume massimo stoccaggio 140 mc;
- 1.4.2 Settore A2:** ubicato all'interno del capannone, destinato alla messa in riserva (R13) ed al trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi non rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 identificati con il CER 160214 e 160216: sup. mq 30 - volume massimo stoccaggio 90 mc;
- 1.4.3 Settore A3a:** ubicato all'interno del capannone, destinato alla messa in riserva (R13) ed al recupero (R4) di rifiuti non pericolosi identificati con il CER 110114, 110206, 110299, 160117, 160118, 160122, 160214, 170402 e 200140: sup. mq 80 - volume massimo stoccaggio 60 mc;
- 1.4.4 Settore A3b:** ubicato all'esterno del capannone, destinato alla messa in riserva (R13) ed al recupero (R4) di rifiuti non pericolosi identificati con il CER 110114, 110206, 110299, 160117, 160118, 160122, 160214, 170402 e 200140: sup. mq 46 - volume massimo stoccaggio 70 mc;
- 1.4.5 Settori A4a e A4b:** ubicati all'interno ed all'esterno del capannone, destinati alla messa in riserva (R13) ed al recupero (R12) di rifiuti non pericolosi identificati con il CER 170401 e 170411: sup. mq 34 - volume massimo stoccaggio 60 mc;
- 1.4.6 Settore A5:** ubicato all'esterno del capannone, destinato alla messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi identificati con il CER 040209, 040221, 040222, 200110 e 200111: sup. mq 30 - volume massimo stoccaggio 80 mc;
- 1.4.7 Settore A6:** ubicato all'esterno del capannone, destinato alla messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi identificati con il CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904: sup. mq 14 - volume massimo stoccaggio 120 mc;
- 1.4.8 Settori** destinati al deposito di materiali (EoW) ottenuti dalle operazioni di recupero in sito;
- 1.4.9 Settore,** all'interno del capannone, destinato alla verifica di conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto ed alle operazioni di selezione e cernita:sup. mq 18;
- 1.5** le tipologie di rifiuti non pericolosi, sottoposte alle varie operazioni, sono le seguenti (CER):

| CER | Settore | R13 | R4 | R12 |
|--|-----------|-----|----|-----|
| 040209 | A5 | X | | |
| 040221 | A5 | X | | |
| 040222 | A5 | X | | |
| 110114 | A3a - A3b | X | | |
| 101311 | A6 | X | | |
| 110206 | A3a - A3b | X | | |
| 110299 (limitatamente a matarozze ovvero getti di colata) | A3a - A3b | X | | |
| 160117 | A3a - A3b | X | | |
| 160118 | A3a - A3b | X | | |
| 160122 | A3a - A3b | X | | |
| 160214 (rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 RAEE) | A1 | X | X | |
| 160214 (non rientranti nei campi di applicazione del d.lgs. 49/2014 RAEE) | A2 | X | X | |
| 160216 (rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 RAEE) | A1 | X | X | |
| 160216 (non rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 RAEE) | A2 | X | X | |
| 170101 | A6 | X | | |
| 170102 | A6 | X | | |
| 170103 | A6 | X | | |
| 170107 | A6 | X | | |

| CER | Settore | R13 | R4 | R12 |
|---|-----------|-----|----|-----|
| 170401 | A4a e A4b | X | | X |
| 170402 | A3a - A3b | X | | |
| 170411 | A4a e A4b | X | | X |
| 170802 | A6 | X | | |
| 170904 | A6 | X | | |
| 200110 | A5 | X | | |
| 200111 | A5 | X | | |
| 200136 (rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 RAEE) | A1 | X | | |
| 200140 | A3a - A3b | X | | |

2. PRESCRIZIONI

- 2.1** l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto del progetto approvato con il provvedimento autorizzativo e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 2.2** prima della ricezione dei rifiuti non pericolosi all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o trattamento, dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.4** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della prevista scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 2.5** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.6** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.7** i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati:
- da soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani;
 - da imprese, qualora la tipologia di rifiuti non è individuata nelle altre categorie; in tal caso dovrà essere garantita mediante documentazione la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.8** l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di

autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;

- 2.9** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità;
- 2.10** nell'impianto non possono essere effettuati/e:
- 2.10.1** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.10.2** operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non autorizzati;
 - 2.10.3** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
- 2.11** le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria costituente l'Allegato **D** - "Tav. n. 1 - planimetria aree - luglio 2016", parte integrante del presente provvedimento;
- 2.12** i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella del precedente punto **1.5**, possono essere ritirati e messi in riserva a condizione che l'Impresa, prima dell'accettazione degli stessi, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero;
- 2.13** nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente solo le tipologie di rifiuti non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai precedenti punti **1.3** e **1.5** e le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
- 2.14** la messa in riserva dei rifiuti devono essere realizzate mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.15** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.16** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nelle lavorazioni) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.17** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.18** tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) e recupero (R4, R12), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati;

devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;

- 2.19** l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- 2.20** i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito;
- 2.21** lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli, deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.22** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.23** dalle operazioni di recupero (R12) "limitate alla sola selezione/cernita" effettuate sulle tipologie di rifiuti identificate con CER nella tabella di cui al punto 1.5, possono originarsi esclusivamente rifiuti destinati ad impianti di smaltimento/recupero di terzi; viceversa dalle operazioni di recupero (R4) "senza alcuna limitazione", potranno essere ottenute materie prime secondarie che rispettino quelle previste dall'Allegato 1 - Sub-Allegato 1 al d.m. 5.02.1998 e s.m.i., dai regolamenti (UE) n. 333/2011 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 2.24** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e sui R.A.E.E. (categorie individuate dal d.lgs. 49/14), deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
- 2.25** il ritiro dei rifiuti metallici e dei RAEE può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 2.25.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Pertanto presso l'impianto deve essere tenuta documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 2.25.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 2.25.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e definito dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Varese" realizzato dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
- 2.25.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 2.25.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 2.25.3.3** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 2.25.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e ATS Insubria come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n.

230, modificato dal d.lgs. 23/2009 e dovrà essere informata anche la Provincia di Varese. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

2.25.3.5 secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;

2.25.3.6 copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Cazzago Brabbia, all'ATS Insubria ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Provincia di Varese, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'ATS Insubria territorialmente competenti;

2.26 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

2.27 l'accettazione e la gestione di tipologie di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) per l'ottenimento di materiali "End of Waste", applicando quanto previsto dal sistema di gestione della qualità (art. 6 Regolamento comunitario) atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento ai fini dell'acquisizione, da parte degli stessi, della cessazione della qualifica di rifiuti;

2.28 l'accettazione e la gestione di tipologie di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nel Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. 10222/2009;

2.29 l'impianto deve essere dotato di:

- a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;

2.30 i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;

2.31 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso l'impianto deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014; in particolare le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;

- 2.32** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 2.33** la movimentazione e lo stoccaggio dei RAEE deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 2.34** i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità/non pericolosità dei rifiuti stessi;
- 2.35** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
- 2.36** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.37** nell'area di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.38** devono essere adottate durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 2.39** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 2.40** le operazioni di recupero (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) o materie prime secondarie (m.p.s.) da rifiuti ferrosi e non ferrosi, in particolare:
- 2.40.1 R4:** EoW secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) n. 333/2011;
- 2.40.2** m.p.s. per l'industria metallurgica rispondenti alle specifiche definite dalle norme CECA, AISI, CAEF e UNI, dalle quali mediante selezione, vengono eliminati materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: oli e grassi < 0,1% in peso; PCB e PCT < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale; solventi organici < 0,1% in peso; polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;
- 2.41** per ogni ciclo di recupero autorizzato dovrà essere garantita la conformità delle m.p.s./EoW ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche di settore che dovranno essere tenute, sempre nella versione aggiornata, a disposizione degli Enti di controllo:
- 2.41.1** regolamento (UE) n. 333/2011 [ferro, acciaio, alluminio];
- 2.41.2** norme CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO [rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011];

- 2.42** l'Impresa per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia (R4) effettuate presso l'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 2.43** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 2.43.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
 - 2.43.2** originali dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciata da organismi preposti riconosciuti, atte a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
 - 2.43.3** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati al sopraccitato regolamento comunitario 333/2011, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
 - 2.43.4** le norme tecniche di settore, anche di tipo unificato (CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, in versione aggiornata;
 - 2.43.5** documentazione aggiornata attestante il rispetto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e s.m.i.;
 - 2.43.6** certificati relativi alle analisi eseguite da laboratorio qualificato e certificato sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti effettuate in impianto, le quali dovranno dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti, oltre dove previsto, sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, nel rispetto anche di quanto previsto dal d.m. 5/02/1998;
- 2.44** i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
- 2.45** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.46** i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero (R4) e di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1910XX oltre al CER 1912XX, mentre i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
- 2.47** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.48** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.49** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica

naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;

- 2.50** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.51** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.52** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- 2.53** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.54** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato **B** - "EMISSIONI IDRICHE" ed in conformità all'Allegato Tecnico **D** - "Tav. n. 1 - planimetria aree - luglio 2016", riguardante l'elaborato tecnico del progetto definitivo dell'impianto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.55** le emissioni sonore generate dall'attività svolta presso l'impianto, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico **C** - "EMISSIONI SONORE", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.56** nella gestione (carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, trattamento e accumulo) di materiali pulverulenti devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri;
- 2.57** fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 2.57.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.57.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.57.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo é demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO TECNICO B
all'autorizzazione n. 1941 del 09/08/2016 composto da n. 5 pagine
EMISSIONI IDRICHE
1. Descrizione insediamento

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Ragione Sociale | Montefusco S.r.l. | |
| CF: MNTMRA47M27A509W | P. IVA: 03389170121 | |
| Indirizzo sede legale | Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 20/24 | |
| Indirizzo impianto | ST1:Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 20/24 ST2: Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29 | |
| Attività specifica | Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale | |
| Codice ATECO 2007 | 46.77.1 | |

L'insediamento in via Del Sasso 29, oggetto della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, è uno dei due stabilimenti, uno al civico 20/24 (stabilimento 1) e l'altro al civico 29 (stabilimento 2), autorizzati dall'Ufficio d'Ambito di Varese (atto n. 140/2012 del 19.06.2012) a conferire le acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne al collettore comunale delle acque nere nei pressi del civico 29. Tale allaccio alla pubblica fognatura riceve le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti da entrambi gli stabilimenti.

La superficie complessiva dei due insediamenti è di circa 4.137 mq (di cui 880 mq sono superfici coperte e 3.257 mq sono superfici scoperte), delle superfici scoperte 2.868 mq sono impermeabili, mentre i restanti 389 mq sono drenanti.

In particolare, relativamente allo stabilimento 2 di Via del Sasso 29, la superficie occupata è pari circa a 2.100 mq di cui 794 mq coperta e 1.360 mq scoperta.

2. Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico
Stabilimento 1, Via del Sasso n. 20/24

Acque reflue domestiche: dall'insediamento decadono acque reflue di natura domestica provenienti dai servizi igienici degli uffici e dall'abitazione, vengono recapitati in pubblica fognatura previo pozzetto di ispezione.

Acque di dilavamento dei piazzali: sono raccolte da caditoie presenti nelle aree scolanti in cls adibite all'attività produttiva. Sono convogliate nella rete fognaria aziendale che, passando sotto la strada di Via del Sasso, recapita i reflui nell'impianto di separazione e trattamento ubicato al civico di Via del Sasso 29 e successivamente in pubblica fognatura.

Acque derivanti dalle coperture: sono raccolte dalla tettoia dell'abitazione e recapitate nella rete comunale delle acque chiare.

Stabilimento 2, Via del Sasso n. 29

Acque reflue domestiche: dall'insediamento decadono acque reflue di natura domestica provenienti dai servizi igienici ubicati nel capannone previo passaggio in sifone e cameretta di ispezione.

Acque di dilavamento dei piazzali: sono raccolte da caditoie provenienti dalle superfici scolanti e sono inviate, congiuntamente alle acque provenienti dallo stabilimento 1, all'impianto di separazione e trattamento. Le acque di prima pioggia sono recapitate in fognatura, quelle di seconda, in corso d'acqua minore denominato "roggia Cazzago B.", previo passaggio in pozzetto di ispezione.

Acque derivanti dalle coperture: a seguito della realizzazione di un progetto di adeguamento prescritto dalla autorizzazione n. 140/2012 rilasciata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, sono raccolte dalla tettoia del capannone e coltate direttamente, tal quale, in corso d'acqua minore denominato "roggia Cazzago B.".

3. Analisi tecnica delle modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

L'azienda, come dichiarato, rientra nell'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia, conformemente alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2006, per cui separa le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le recapita in pubblica fognatura.

- **Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne - impianto di trattamento**

L'impianto di trattamento dell'acqua di dilavamento dei piazzali è unico per i due stabilimenti ed è ubicato nell'unità al civico 29. E' costituito dai seguenti comparti:

- vasca di prima pioggia
- desabbiatore
- desoleatore con filtro a coalescenza
- scolmatore acque di prima pioggia
- pozzetto di campionamento

La quantificazione del volume delle acque di prima pioggia è calcolato sulla base dei dati di piovosità forniti dalla più vicina stazione di rilevamento meteo ARPA calcolati sull'intera superficie dei due stabilimenti.

4. Descrizione punti di scarico e punti di campionamento

Nell'area sono presenti due punti di allaccio alla fognatura nera comunale avente le seguenti caratteristiche:

| N. | Tipologia di acque reflue scaricate | Frequenza dello scarico | Ubicazione punto di allaccio | Coordinate UTM - WGS84 | | CODICE SCARICORIAL |
|----|---|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| | | | | X | Y | |
| S1 | - acque reflue domestiche - acque di prima pioggia | discontinuo | ST2 di Via del Sasso 29 | 5.071.285 | 479.686 | 012049R0485001T |
| | - acque reflue domestiche | discontinuo | ST1 Via del Sasso 20/24 | | | |

5. Scarico acque reflue in pubblica fognatura - Prescrizioni:

- 5.1 gli scarichi in fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nonché effettuati nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e, relativamente alle acque di prima pioggia, nel rispetto del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- 5.2 i limiti di accettabilità non dovranno essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 5.3 il quantitativo di reflui ammesso allo scarico annualmente non dovrà discostarsi in maniera sostanziale da quanto dichiarato in domanda;

- 5.4 siano mantenuti efficienti ed accessibili i punti assunti per il campionamento e la misurazione degli scarichi (Art. 101 del d.lgs. 152/06) e se non presenti dovranno essere realizzati;
- 5.5 i manufatti dovranno essere regolarmente controllati e bonificati a cura di ditta specializzata. I relativi certificati di smaltimento dovranno essere conservati e messi a disposizione degli enti preposti alle eventuali ispezioni;
- 5.6 dovrà essere tenuto un registro di manutenzione in cui siano annotati tutti gli interventi effettuati sugli impianti. Tale documento dovrà essere tenuto a disposizione dei tecnici preposti alle eventuali ispezioni;
- 5.7 dovranno essere effettuate con **periodicità annuale** ed inviate all'Ufficio d'Ambito di Varese, al Comune di Cazzago Brabbia ed alla "Società per la Tutela e la Salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A", che gestisce il depuratore di Gavirate, entro 30 gg dal ricevimento degli esiti, analisi chimico-fisiche delle acque reflue di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne, relativamente ai parametri:
- pH
 - COD
 - BOD₅
 - COD a pH 7
 - solidi sospesi totali
 - azoto ammoniacale, azoto totale
 - idrocarburi totali
 - tensioattivi totali
- e qualunque altro parametro, tra quelli elencati nella Tab. 5 dell'Allegato 5 del d.lgs. 152/06, che per qualunque motivo, in funzione del ciclo produttivo e delle materie prime utilizzate, potrebbe essere presente nello scarico.
- Sui referti d'analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi.
- Le analisi dovranno essere svolte da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti e/o certificato ISO 9001; i referti dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dei tecnici nel caso di ispezione;
- 5.8 il sistema di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4;
- 5.9 **entro il 28 febbraio** di ogni anno dovrà essere comunicata, in autocertificazione, Comune di Cazzago Brabbia ed alla Società per la Tutela e la Salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A. la quantità/qualità delle acque reflue scaricate nel corso dell'anno solare precedente;
- 5.10 è vietato lo scarico di sostanze tossiche o venefiche che possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e/o degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recipiente finale o all'impianto di depurazione centralizzato, come: benzina, benzene, nafta, olio, qualsiasi altro liquido, solido o gas infiammabile o esplosivo;
- 5.11 dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese, al Comune di Cazzago Brabbia ed alla Società per la Tutela e la Salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A. (gestore dell'impianto di depurazione di Gavirate), qualsiasi evento che comporti significative alterazioni del regime di scarico, con particolare riguardo alle sue caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche e che possa determinare, per tale motivo, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (anomalie nel funzionamento dell'impianto di trattamento e/o nel ciclo di produzione, scarichi anomali immessi nella pubblica fognatura in conseguenza degli eventi citati, ecc.);

- 5.12 dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o in caso di trasferimento dello stesso;
- 5.13 qualsiasi modifica della ragione sociale, della tipologia di produzione, della rete di fognatura, della destinazione d'uso, del titolare dello scarico, dei quantitativi scaricati superiore al 20% di quelli autorizzati dovrà essere comunicata alla Provincia di Varese, al Comune di Cazzago Brabbia, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed alla Società gestore dell'impianto di depurazione;
- 5.14 dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Varese ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, qualsiasi modifica della rete di fognatura e l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, in quanto sarà valutata la necessità di rilasciare nuova autorizzazione;
- 5.15 che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed il gestore dell'impianto di depurazione sono autorizzati, ai sensi di legge e per quanto di competenza, ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o regolamentari, della normativa in vigore e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 6. Scarico acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia in corso d'acqua minore denominato "roggia Cazzago B." - Prescrizioni:**
- 6.1 con periodicità annuale, in concomitanza di evento meteorico che comporta l'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia in roggia, devono essere eseguite analisi al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dalla tabella 3, Allegato 5, alla Parte Terza, del d.lgs. 152/06 ed ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 152/06 i limiti tabellari non potranno essere conseguiti mediante diluizione.
- Dovranno essere eseguite da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 o certificato ISO 9001, in corrispondenza del pozzetto di prelievo situato a valle del trattamento (Pozzetto d'ispezione indicato con la lettera PC) analisi chimico-fisiche che ricercheranno i seguenti parametri:
- pH
 - COD
 - BOD₅
 - COD a pH 7
 - solidi sospesi totali
 - azoto ammoniacale, azoto totale
 - idrocarburi totali
 - tensioattivi totali.
- Sui referti d'analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi.
- Tali referti dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione della Provincia di Varese e dei Tecnici dell'A.R.P.A., in caso d'ispezione.
- I referti di analisi dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Macrosettore Ambiente della Provincia di Varese;
- 6.2 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del r.r. 4/2006, qualora dopo accertamento risulti che tali reflui siano contaminati dalle attività di cui al comma 2, lett. b), verranno sottoposti alla medesima disciplina delle acque di prima pioggia, ovvero a separazione, raccolta, trattamento e scarico;
- 6.3 i limiti di accettabilità degli scarichi dovranno essere rispettati al Pozzetto d'ispezione indicato con la lettera PC, posto a valle del trattamento. Lo stesso inoltre dovrà essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile per i campionamenti;
- 6.4 tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze

tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, si dovrà procedere al loro contenimento con idonei prodotti, nonché dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali assorbenti;

- 6.5** qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico o l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, nonché della destinazione d'uso e/o della titolarità dello scarico, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Varese e comunicata al Comune di Cazzago Brabbia;
- 6.6** qualsiasi evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto.

ALLEGATO TECNICO C

all'autorizzazione n. 1941 del 09/08/2016 composto da n. 2 pagine

EMISSIONI SONORE

| | |
|----------------------------------|---|
| Ragione Sociale | Montefusco S.r.l. |
| C.F./P.IVA | 03389170121 |
| Indirizzo sede legale | Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 20/24 |
| Indirizzo impianto | Cazzago Brabbia (VA) - Via del Sasso n. 29 |
| Attività: | Recupero di rifiuti non pericolosi |
| Zona urbanistica di insediamento | IFE "AMBITI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE" |
| Zonizzazione acustica | Classe IV - Aree di intensa attività umana |

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ:

- 1.1** la tipologia di attività esercitata dall'Impresa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e della d.g.r. 8 marzo 2003, n. 8313 (art. 4);
- 1.2** l'area complessiva utilizzata da Montefusco S.r.l., la quale resterà invariata anche a seguito dell'avvio dell'attività in argomento, è pari a circa 2.100 mq. L'impianto in esame si localizza in Via del Sasso n. 29 – terreno catastalmente identificato al fg. 9 – mappale n. 432;
- 1.3** l'impianto funziona nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 18:30;
- 1.4** i ricettori più sensibili alla rumorosità che si individuano nelle aree circostanti all'impianto in oggetto consistono:
- nucleo abitato in via del Sasso, posto a circa 50 metri in direzione sud ovest;
 - nucleo abitato in via don Brioschi, posto a circa 60 metri in direzione sud est;
 - nucleo abitato in via don Brioschi posto a circa 100 metri in direzione ovest;
 - nucleo abitato in via Monte Grappa posto a circa 210 metri in direzione nord;
 - altri insediamenti produttivi ubicati nelle immediate vicinanze sui lati est, ovest e sud;
- 1.5** a circa 105 metri in direzione sud è presente viabilità di primaria importanza (Sp n. 36 – S.P.n.53);
- 1.6** il Comune di Cazzago Brabbia ha approvato la classificazione del territorio Comunale con atto di C.C. n.04 del 31 marzo 2010.
L'area dell'insediamento ricade in Classe IV: Aree di intensa attività umana.
I limiti sono i seguenti:

| Valori limite assoluti di emissione | | Leq in dB(A) |
|---|--------------------------------|--------------|
| Classe di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
| IV Aree di intensa attività umana | Diurno (06.00 - 22.00) | 60 |
| | Notturmo (22.00 - 6.00) | 50 |

| Valori limite assoluti di immissione | | Leq in dB(A) |
|---|--------------------------------|--------------|
| Classe di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
| IV Aree di intensa attività umana | Diurno (06.00 - 22.00) | 65 |
| | Notturmo (22.00 - 6.00) | 55 |

| Valori limite differenziali di immissione | | Leq in dB(A) |
|---|--------------------------------|--------------|
| Classe di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
| V Aree prevalentemente industriali | Diurno (06.00 - 22.00) | 5 |
| | Notturmo (22.00 - 6.00) | 3 |

Note

- all'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre aperte sia superiore a **50 dB (A)** durante il periodo diurno e **40 dB (A)** durante il periodo notturno;
- all'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre chiuse sia superiore a **35 dB (A)** durante il periodo diurno e **25 dB (A)** durante il periodo notturno.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1** l'Impresa dovrà rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune, approvato con atto sopra indicato, con riferimento ai valori limite della Legge 447/95 e del d.p.c.m. del 14 novembre 1997 riportati nella seguente tabella:

| Classe acustica | Descrizione | Limiti assoluti di immissione dBA | | Limiti assoluti di emissione dBA | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| I | Aree particolarmente protette | 50 | 40 | 45 | 35 |
| II | Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 | 50 | 40 |
| III | Aree di tipo misto | 60 | 50 | 55 | 45 |
| IV | Aree di intensa attività umana | 65 | 55 | 60 | 50 |
| V | Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 | 65 | 55 |
| VI | Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 | 65 | 65 |

- 2.2** dovrà essere eseguita, ad attività di gestione rifiuti a regime e comunque non oltre sei (6) mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, campagna di monitoraggio sulle emissioni sonore al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica comunale, da quanto stabilito dalla l. 477/95 e la congruità con quanto previsto dalla relazione previsionale di impatto acustico. Le risultanze dovranno essere trasmesse entro quindici (15) giorni dal loro ricevimento alla Provincia di Varese, al Comune di Cazzago Brabbia, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese ed all'ATS Insubria. Nello specifico dovrà essere eseguita, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma, misure in continuo presso i recettori individuati dallo studio di valutazione previsionale di impatto acustico in giornata lavorativa infrasettimanale. I rilevamenti fonometrici dovranno rappresentare tutte le attività previste nel nuovo impianto (sorgenti interne e traffico indotto) e la situazione di massima contemporaneità delle sorgenti di rumore verificabile. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentato piano di risanamento acustico, il quale dovrà essere approvato dal Comune di Cazzago Brabbia. Successive le campagne dovranno essere eseguite ogni diciotto (18) mesi da quella precedente;
- 2.3** le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal d.m. 16 marzo 1998, da tecnico competente in acustica ambientale, autorizzato a svolgere tale attività in Regione Lombardia;
- 2.4** qualora si intendano realizzare modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso i principali ricettori sensibili e al perimetro dell'insediamento da concordare con il Comune ed A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. I livelli di immissione sonora devono essere verificati in corrispondenza di punti significativi nell'ambiente esterno abitativo. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia di Varese, al Comune di Cazzago Brabbia, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese ed all'ATS Insubria.

Io sottoscritto Arch. Alberto Caverzasi, Dirigente del Macrosettore Ambiente della Provincia di Varese, dichiaro, ai sensi dell'articolo 22 - comma 2 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", che il presente atto, che consta di n. 31 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da:
Alberto Caverzasi - Dirigente del Macrosettore Ambiente.

Varese, li 10 agosto 2016

